



Consiglio del 22 settembre 2011

**Punto 8 all' ODG
Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro**

**ALLEGATO 8.1.
La rappresentazione dell'attività di factoring nel bilancio degli intermediari finanziari vigilati
Bozza di cricolare tecnica**



La rappresentazione dell'attività di factoring nel bilancio degli intermediari finanziari vigilati

Luglio 2011

INDICE

Premessa	3
Definizioni	4
Analisi dettagliata delle tabelle di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa	9
Attivo	10
Passivo e Patrimonio Netto	12
6.1 “Crediti verso banche”	13
6.3 “Crediti verso enti finanziari”	13
6.5 “Crediti verso clientela”	14
6.7 “Crediti”: attività garantite	16
1.1 Debiti	18
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”	19
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”	20
B.1 – Valore lordo e valore di bilancio	21
B.2.1 – Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”	23
B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni	23
B.3 – Dinamica delle rettifiche di valore	25
B.4.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring	27
B.4.2 – Servizi di incasso	28
B.4.3 – Valore nominale dei contratti di cessione per crediti futuri	29
B.4 – Altre informazioni – informazioni a corredo	30
D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni	31



Premessa

L'obiettivo della presente Circolare Tecnica, elaborata dalla Commissione Tecnica Amministrativa, è quello di fornire agli Associati un supporto concreto nella redazione delle tabelle di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa) previste per gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB (Provvedimento Banca d'Italia del 16 dicembre 2009), limitatamente alla rappresentazione dell'attività di factoring, anche sulla base dell'esperienza della redazione dei bilanci negli ultimi due esercizi.

I contenuti della Circolare mirano quindi a ricondurre ad unità, pur senza alcuna pretesa di esaustività, le previsioni della normativa di bilancio e della normativa segnaletica di vigilanza a cui essa fa riferimento, nonché le osservazioni e i commenti sulle modalità di rappresentazione dell'attività di factoring in bilancio emersi nel corso delle varie riunioni della Commissione Amministrativa e i chiarimenti ricevuti, formalmente e informalmente, dalla Banca d'Italia.

Esula invece dagli scopi della Circolare la trattazione delle questioni metodologiche che stanno alla base delle classificazioni di bilancio (es. classificazione delle operazioni di factoring nelle attività di factoring ex L.52/91 e nelle altre cessioni ex Codice Civile, effettuazione del test di "derecognition", modalità di determinazione dell'esposizione scaduta, ecc...), per le quali si rimanda alla relativa documentazione normativa e/o ad altra documentazione tecnica associativa specifica.

Il documento è strutturato in due sezioni principali. La prima sezione presenta le definizioni fornite dalle normative di riferimento da utilizzare ai fini della corretta redazione delle tabelle di bilancio. La seconda sezione, più corposa, tratta le singole tabelle di Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa in cui viene evidenziata l'attività di factoring riportando per pronto riferimento le previsioni normative e presentando le osservazioni della Commissione sui singoli aspetti oggetto di rilevazione nelle varie tabelle, con evidenza, ove necessario, delle differenze rispetto alla precedente normativa (rif. Provvedimento Banca d'Italia 16 febbraio 2006).



Definizioni

La presente sezione riporta le definizioni contenute nella Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (9° aggiornamento del 2 febbraio 2011) da utilizzare come riferimento per la compilazione del bilancio ai sensi del Provvedimento Bankit del 16 dicembre 2009

Attività di factoring

Le tabelle contenute nella sezione factoring vanno compilate esclusivamente con riferimento all'operatività di factoring. In aggiunta e ove rilevanti, vanno fornite informazioni specifiche (anche in forma tabellare) sulle eventuali altre cessioni non connesse con l'attività di factoring.

Ai fini delle segnalazioni, si considerano cessioni di "factoring" le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91. Si veda la Circolare Tecnica 11/10 di Assifact per un elenco (non esaustivo) di casistiche concrete di cessioni di crediti non rientranti nell'ambito di applicazione della L. 52/91.

Pro soluto

Ai fini della presente Circolare, si definisce "pro-soluto" l'operazione che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).

Pro solvendo

Ai fini della presente Circolare, si definiscono "pro-solvendo" le operazioni di factoring che, indipendentemente dalla forma contrattuale, non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Nelle operazioni di factoring va segnalato a sofferenza:

- l'intero ammontare "pro soluto", in caso di insolvenza del debitore ceduto;
- l'eventuale anticipo erogato al cedente per crediti acquistati "pro solvendo", qualora all'inadempimento del debitore ceduto si accompagni l'insolvenza del cedente.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.



Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte) di cui facciano parte:

a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale");

b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni¹:

- i. siano scadute in via continuativa:
 1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi; da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi; da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta², sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento³. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le "esposizioni scadute".

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni simili). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

¹ Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

² Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l'intermediario A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione la banca A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

³ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.



Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un pool di intermediari e/o banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le scadute ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del "congelamento" sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della "perdita" – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni "in bonis" o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o gli incagli, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale "periodo di grazia" previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di incagli, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di incagli l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.



a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore⁴. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute⁵, modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c.⁶ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato⁷.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell'ambito dell'operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni “pro-solvendo” occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le condizioni:
 - l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere⁸;
 - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.
- Nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore. In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata;

Per le operazioni “pro solvendo” e per quelle “pro soluto”:

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi; in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione⁹.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili”.

⁴ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

⁵ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

⁶ L'art. 1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente.

⁷ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l'altra scaduta da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni

⁸ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

⁹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.



Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico"¹⁰ sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata¹¹ il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni¹². In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **"Intermediari IRB"**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" – se assoggettati a tale metodologia – possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto)¹³.
- **"Intermediari standardizzati"**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico", possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili" sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute "deteriorate", il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" per la classificazione nell'ambito delle "esposizioni scadute" (intermediari standardizzati) ovvero delle "esposizioni in default" (intermediari IRB)¹⁴.

Le altre esposizioni scadute (cioè quelle non deteriorate ai sensi della normativa prudenziale) sono rilevate, nell'ambito delle esposizioni in bonis, nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate".

¹⁰ Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

¹¹ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

¹² Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

¹³ Ad esempio, va considerata scaduta, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

¹⁴ Ciò significa, ad esempio, che i rapporti infragruppo, in quanto soggetti a ponderazione nulla ai sensi della normativa prudenziale, non vanno mai segnalati nell'ambito delle attività finanziarie "deteriorate".



Analisi dettagliata delle tabelle di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari
Schemi - Stato Patrimoniale

Attivo

	Voci dell'attivo	T	T - 1
10	Cassa e disponibilità liquide		
20	Attività finanziarie detenute per la negoziazione		
30	Attività finanziarie al <i>fair value</i>		
40	Attività finanziarie disponibili per la vendita		
50	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
60	Crediti		
70	Derivati di copertura		
80	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
90	Partecipazioni		
100	Attività materiali		
110	Attività immateriali		
120	Attività fiscali		
	a) correnti		
	b) anticipate		
130	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
140	Altre attività		
	TOTALE ATTIVO		

Normativa

5.4 CREDITI (pag. 4)

Con il termine "crediti" si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina "finanziamenti e crediti" ("loans and receivables").

5.5 FINANZIAMENTI (pag. 4)

Con il termine "finanziamenti" si indicano le attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio). Vi rientrano, a titolo di esempio, le esposizioni connesse con l'attività di leasing finanziario e di factoring di cui alla legge n. 52/91.

Osservazioni

La nuova normativa, aderente ai principi contabili internazionali, non cambia nella sostanza né la collocazione né la composizione, in termini di forme tecniche, della voce crediti in riferimento all'operatività factoring, salvo il tema della separazione fra cessioni effettuate nell'ambito della Legge 52 e altre cessioni (cfr. Circolare Tecnica 11/10).

Si segnala la riconduzione delle voci "Attività cedute non cancellate" nelle pertinenti forme tecniche originarie.

I crediti per factoring rientrano nel portafoglio crediti ("loans and receivables") accolto nella voce 60 dell'attivo di Stato Patrimoniale.

I crediti per factoring sono rappresentati, sulla base della terminologia attualmente in uso, da:

- esposizioni verso cedenti per operazioni pro solvendo e pro soluto formale (ossia che non hanno configurato trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, secondo quanto definito dallo IAS 39);
- esposizioni verso debitori ceduti nelle operazioni pro soluto effettivo (ossia che hanno consentito il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, secondo quanto definito dallo IAS 39);
- esposizioni verso cedenti per operazioni di cessione di crediti futuri;
- esposizioni verso debitori ceduti per operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo;
- esposizioni verso debitori ceduti per operazioni di acquisto crediti al di sotto del valore originario;
- esposizioni verso cedenti per competenze maturate ed anticipazioni eccedenti il monte crediti;



- crediti per ritardato pagamento e interessi di mora.

Gli interessi per dilazioni concesse al debitore ceduto vanno rilevati nella voce "Crediti" nella categoria dei crediti per "Altri Finanziamenti"¹⁵.

In questa tabella, le esposizioni verso cedenti e verso debitori ceduti derivano da operazioni di cessione di crediti svolte sia ai sensi della L. 52/91 che del codice civile.

¹⁵ Le esposizioni su cui sono concesse le dilazioni sono rilevate nelle corrispondenti voci dei crediti (voce 60) secondo le usuali regole di rappresentazione delle operazioni di factoring: crediti vs. cedenti per pro solvendo (includendo quindi anche il pro soluto "non iscritto"); crediti vs. debitori per pro soluto.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari
Schemi - Stato Patrimoniale

Passivo e Patrimonio Netto

	Voci del passivo e del patrimonio netto	T	T - 1
10	Debiti		
20	Titoli in circolazione		
30	Passività finanziarie di negoziazione		
40	Passività finanziarie al <i>fair value</i>		
50	Derivati di copertura		
60	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
70	Passività fiscali		
	a) correnti		
	b) differite		
80	Passività associate ad attività in via di dismissione		
90	Altre passività		
100	Trattamento di fine rapporto del personale		
110	Fondi per rischi e oneri:		
	a) quiescenza e obblighi simili		
	b) altri fondi		
120	Capitale		
130	Azioni proprie (-)		
140	Strumenti di capitale		
150	Sovrapprezzi di emissione		
160	Riserve		
170	Riserve da valutazione		
180	Utile (Perdita) d'esercizio		
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		

Normativa

Debiti (pag. 12)

Nella presente voce figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci "passività finanziarie di negoziazione" e "passività finanziarie valutate al fair value" nonché dai titoli di debito indicati nella voce "titoli in circolazione". Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati. Sono inclusi i debiti connessi con la prestazione di servizi finanziari.

Osservazioni

La nuova normativa non specifica più nelle definizioni, come nelle precedenti istruzioni, che la voce Debiti accoglie *"Con riferimento ai crediti verso debitori ceduti iscritti in bilancio, nella presente voce è incluso il debito verso il cedente per la parte del corrispettivo non regolata al momento della cessione dei crediti."* Tuttavia, le istruzioni per la compilazione della tabella del passivo 1.1 Debiti nella sezione "Informazioni sullo stato patrimoniale" conferma che *"Nella voce "altri debiti" sono inclusi anche i debiti connessi con la prestazione di servizi finanziari. Nella medesima sottovoce è incluso il debito verso il cedente per la parte del corrispettivo non regolata al momento della cessione dei crediti acquisiti pro-soluto."*

Pertanto, i rapporti passivi per operazioni di factoring relativi alle cessioni che configurano un trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici vanno iscritti, per la parte del corrispettivo non regolata al momento della cessione, nella voce 10 - Debiti del passivo dello Stato Patrimoniale.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Sezione 6 – Crediti – Voce 60

6.1 “Crediti verso banche”

Composizione	Totale (T)	Totale (T-1)
1. Depositi e conti correnti 2. Finanziamenti 2.1 Pronti contro termine 2.2 Leasing finanziario 2.3 Factoring - pro solvendo - pro soluto 2.4 Altri finanziamenti 3. Titoli di debito - titoli strutturati - altri titoli di debito 4. Altre attività		
Totale valore di bilancio		
Totale fair value		

6.3 “Crediti verso enti finanziari”

Composizione	Totale (T)		Totale (T-1)	
	Bonis	Deteriorate	Bonis	Deteriorate
1. Finanziamenti 1.1 Pronti contro termine 1.2 Leasing finanziario 1.3 Factoring - pro solvendo - pro soluto 1.4 Altri finanziamenti 2. Titoli di debito - titoli strutturati - altri titoli di debito 3. Altre attività				
Totale valore di bilancio				
Totale fair value				



6.5 "Crediti verso clientela"

Composizione	Totale (T)		Totale (T-1)	
	Bonis	Deteriorate	Bonis	Deteriorate
1. Leasing finanziario di cui: senza opzione finale d'acquisto				
2. Factoring - pro solvendo - pro soluto				
3. Credito al consumo (incluse carte revolving)				
4. Carte di credito				
5. Altri finanziamenti di cui: da escussione di garanzie e impegni				
6. Titoli di debito - titoli strutturati - altri titoli di debito				
7. Altre attività				
Totale valore di bilancio				
Totale fair value				

Normativa

Crediti (pag. 10)

Le attività finanziarie acquisite nell'ambito di operazioni di factoring "pro-soluto"(8) vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita), al netto dei rimborsi e di eventuali rettifiche di valore dovute a deterioramento, e le controparti sono i debitori ceduti.

Le attività finanziarie acquisite nell'ambito di operazioni di factoring "pro-solvendo" (9) vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al "monte crediti"), al netto dei rimborsi e di eventuali rettifiche di valore dovute a deterioramento.

(8) Ai fini del presente regolamento, si definisce "pro-soluto" l'operazione che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).

(9) Ai fini del presente regolamento, si definiscono "pro-solvendo" le operazioni di factoring che, indipendentemente dalla forma contrattuale, non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).

Normativa di vigilanza

52010 - CREDITI VERSO BANCHE

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nelle voci: 52010.18 ("Crediti verso banche: Altri finanziamenti"), 52010.18 ("Crediti verso banche – Altre attività deteriorate: Altri finanziamenti").

52012 - CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nelle voci: 52012.18 ("Crediti verso Enti finanziari – Altri finanziamenti") e 52012.18 ("Crediti verso Enti finanziari – Altre attività deteriorate: Altri finanziamenti").

52014 - CREDITI VERSO CLIENTELA

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nelle voci: 52014.18 ("Crediti verso clientela - Altri finanziamenti: altri") e 52014.18 ("Crediti verso clientela – Altre attività deteriorate: Altri finanziamenti").

Avvertenze generali:

- si considerano cessioni di "factoring" le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91



- *Indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “**pro-soluto**” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition);*
- *indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “**pro solvendo**” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.*
- *Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).*
- *Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).*
- *Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.*

Osservazioni

La sezione 6 della Parte B della Nota Integrativa accoglie il dettaglio dei crediti iscritti alla Voce 60 dell’attivo distinti per tipologia di clientela: banche, enti finanziari, clientela.

Le tabelle 6.1, 6.3 e 6.5 non presentano sostanziali modifiche della struttura tabellare rispetto alle precedenti analoghe tabelle, a parte alcuni accorpamenti destinati a semplificare la lettura, l’indicazione delle attività deteriorate per colonna anziché per riga e la riconduzione delle attività cedute e non cancellate nelle pertinenti forme tecniche di origine. Si rileva inoltre che nella tabella 6.1 relativa ai crediti verso banche non è più richiesta l’indicazione delle Attività deteriorate.

Con riferimento specifico al factoring, l’etichettatura dell’operazione nelle tre tabelle è ora identica. Non si fa più riferimento ai crediti verso cedenti e verso debitori ceduti ma alla tipologia di operazione (pro solvendo o pro soluto).

Nella sostanza, si ritiene peraltro che non siano cambiati i contenuti, salvo la già citata separazione fra le cessioni ex L.52/91 e le altre cessioni:

- la voce “Pro solvendo” accoglie i “**crediti vs. cedenti**” ossia l’anticipazione nelle operazioni che non configurano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, oltre alle competenze del cedente, agli anticipi per crediti futuri e altre esposizioni del cedente connesse al rapporto di factoring (es. eccedenze dell’anticipo rispetto al montecrediti), e
- la voce “Pro soluto” accoglie i “**crediti vs. debitori**” ossia i corrispettivi relativi alle operazioni che configurano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, che per le operazioni pro soluto corrispondono, in linea generale, al valore nominale dei crediti ceduti sottostanti e per le altre operazioni al corrispettivo effettivamente pagato.

La suddivisione per tipologia di clientela, per l’imputazione alla tabella corretta fra 6.1, 6.3 e 6.5, va fatta con riferimento al cedente, nelle operazioni che non configurano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, e con riferimento al debitore nelle altre operazioni.

La voce “Altri finanziamenti” (punto 2.4 per la tabella 6.1, 1.4 per la tabella 6.3 e 5 per la tabella 6.5) accoglie i finanziamenti non rientranti nell’operazione di factoring, anche se erogati a clienti cedenti, e i crediti verso debitori ceduti relativi ad esempio agli interessi per dilazioni nei pagamenti concesse ai medesimi soggetti o agli interessi per ritardato pagamento se riferiti al debitore ceduto. La voce accoglie anche le cessioni non effettuate ex L. 52/91, coerentemente con le segnalazioni di vigilanza.

In questi termini, viene eliminato il concetto di pro soluto formale che viene assorbito dal pro solvendo. Il pro solvendo va rilevato in capo al cedente per l’anticipo erogato. Nel pro solvendo dovranno confluire anche gli anticipi per cessione di crediti futuri nonché le competenze cedente e le eccedenze rispetto al montecrediti. Il pro soluto va quindi ad individuare il solo pro soluto effettivo e va rilevato in capo al debitore ceduto per il corrispettivo pattuito (a prescindere dal momento dell’erogazione: sia all’atto della cessione che regolato in via differita). Nel pro soluto rientrano anche le altre cessioni di factoring rappresentate dagli acquisti di credito a titolo definitivo e dagli acquisti di crediti al di sotto del valore originario.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Sezione 6 – Crediti – Voce 60

6.7 “Crediti”: attività garantite

	Totale (T)						Totale (T-1)					
	Crediti verso banche		Crediti verso enti finanziari		Crediti verso clientela		
	VE	VG	VE	VG	VE	VG
1. Attività in bonis garantite da: - Beni in leasing finanziario - Crediti per factoring - Ipoteche - Pegni - Garanzie personali - Derivati su crediti												
2. Attività deteriorate garantite da: - Beni in leasing finanziario - Crediti per factoring - Ipoteche - Pegni - Garanzie personali - Derivati su crediti												
Totale												

VE = valore di bilancio delle esposizioni

VG = fair value delle garanzie

Normativa

Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, nella colonna “valore garanzie” occorre indicare il valore dell'attività garantita.

In presenza di più garanzie l'ammontare dell'attività oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alle garanzie reali e poi a quelle personali. All'interno di tali categorie l'attribuzione va operata avendo riguardo alla qualità della garanzia.

Nella voce “crediti per factoring”, colonna “valore garanzie”, è indicato l'importo dei crediti sottostanti gli anticipi corrisposti ai cedenti nelle operazioni di cessione dei crediti “pro-solvendo” (come definiti nei “Principi Generali”).

I crediti acquisiti con le operazioni di factoring “pro-soluto”, ove garantiti, vanno indicati nelle pertinenti forme tecniche delle garanzie.

Nelle colonne “valore garanzie” va indicato il fair value delle garanzie stimato alla data di riferimento del bilancio. Nel caso degli immobili, nel determinare il fair value si può tenere conto del prezzo di presumibile realizzo nell'asta fallimentare. Qualora risulti difficile determinare il fair value delle garanzie, si può fare riferimento al valore contrattuale delle stesse.

Osservazioni

La tabella 6.7 aggiorna la precedente analoga tabella 6.7, introducendo un ulteriore dettaglio informativo per colonna relativo al valore di bilancio delle esposizioni (VE) raffrontato al fair value delle garanzie (VG).

Ancorché permanga la dicotomia fra il titolo della tabella (“attività garantite”) e la descrizione delle voci all'interno della tabella (“attività garantite da: ...”), si ritiene che l'obiettivo conoscitivo della stessa sia quello



di avere evidenza delle garanzie sottostanti alle esposizioni dell'attivo, anche in relazione al fatto che la tabella contiene l'elenco delle tipologie di garanzia. Si ritiene inoltre che le attività vadano rilevate per "rapporto". In considerazione di ciò, le attività dovrebbero essere rilevate esclusivamente quando garantite e quindi la colonna VE non è necessariamente in quadratura con la relativa colonna della tabella B.1

La tabella dovrebbe quindi accogliere il valore delle garanzie ricevute a fronte delle esposizioni iscritte nell'attivo di bilancio, distinte per tipologia di garanzia (dettaglio per riga). La tabella richiede, inoltre, il dettaglio (per colonna) delle garanzie suddiviso, la Commissione Amministrativa ritiene a maggioranza, per tipologia di garantito: banca, ente finanziario, clientela.

Per quelle esposizioni caratterizzate dalla presenza di più garanzie, la normativa fornisce ora chiaramente i criteri di imputazione delle garanzie, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'esposizione (l'ammontare incluso nella colonna VG non può infatti superare il valore dell'attività garantita).

Per il factoring chiede invece di indicare i crediti sottostanti gli anticipi erogati corrisposti ai cedenti nelle operazioni pro solvendo. Il montecrediti va indicato sino a concorrenza dei relativi anticipi. In presenza di più garanzie, in ogni caso, si conferma che anche per le operazioni di factoring pro solvendo l'ordine di priorità di attribuzione delle garanzie segue la regola dettata da Banca d'Italia.

Per le operazioni pro soluto è invece richiesta solo l'indicazione di eventuali altre garanzie ricevute, diverse dal montecrediti già iscritto in bilancio.

In conclusione, con riferimento specifico all'operazione di factoring, la tabella accoglie nella voce "Crediti per factoring", in relazione ai "crediti pro solvendo" esposti nelle tabelle precedenti (tab. 6.1, 6.3, 6.5), l'ammontare dei crediti sottostanti l'operazione e non iscritti in bilancio per mancato superamento dei test di recognition, nella colonna VG, e l'ammontare delle corrispondenti anticipazioni al cedente nella colonna VE. La suddivisione per soggetto di controparte (dettaglio per colonna) va effettuata con riferimento al cedente.

VE = anticipazione pro solvendo (che include il pro soluto non iscritto e le eventuali eccedenze rispetto al montecrediti)

VG = montecrediti a garanzia



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari
Nota Integrativa – Schemi – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Sezione 1 – Debiti - Voce 10

1.1 Debiti

Voci	Totale (T)			Totale (T-1)		
	verso banche	verso enti finanziari	verso clientela
1. Finanziamenti						
1.1 Pronti contro termine						
1.2 altri finanziamenti						
2. Altri debiti						
Totale						
Fair value						

Normativa

Nella voce "altri debiti" sono inclusi anche i debiti connessi con la prestazione di servizi finanziari. Nella medesima sottovoce è incluso il debito verso il cedente per la parte del corrispettivo non regolata al momento della cessione dei crediti acquisiti pro-soluto.

Normativa di vigilanza

In vigilanza l'informazione continua a rimanere divisa per controparte (come nel precedente bilancio) ed è prevista una sottovoce specifica per il factoring.

52050 - DEBITI VERSO BANCHE > sottovoce 12 – PER FACTORING

52052 - DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI > sottovoce 12 – PER FACTORING

52054 - DEBITI VERSO CLIENTELA > sottovoce 12 – PER FACTORING

Osservazioni

Le precedenti tre tabelle "1.1 Debiti verso banche" – "1.2 Debiti verso enti finanziari" e "1.3 Debiti verso clientela" sono state accorpate in un'unica tabella, con le controparti rappresentate in colonna, così da razionalizzare l'esposizione di tale voce in bilancio.

Si ritiene peraltro che i contenuti non siano mutati.

I rapporti passivi per operazioni di factoring, che rappresentano il debito verso cedente per la quota di corrispettivo non anticipata nelle operazioni che hanno superato il test di recognition, vengono accolti nella sottovoce "Altri debiti" della voce 10 del passivo "Debiti".

L'importo relativo al residuo da pagare al cedente fa quindi riferimento ai crediti verso debitori ceduti iscritti nell'attivo (pro soluto effettivo).



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte C: Informazioni sul Conto Economico

Sezione 1 – Interessi - Voci 10 e 20

1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

Voci/Forme tecniche	Titoli di debito	Finanziamenti	Altre operazioni	Totale (T)	Totale (T-1)...
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2. Attività finanziarie valutate al fair value 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza 5. Crediti 5.1 Crediti verso banche 5.2 Crediti verso enti finanziari 5.3 Crediti verso clientela 6. Altre attività 7. Derivati di coperture					
Totale					

Osservazioni

La tabella 1.1 della Sezione 1 Parte C della Nota Integrativa accoglie nella voce “Crediti” gli interessi rivenienti da attività di factoring, ripartiti fra banche, enti finanziari e clientela coerentemente con la rappresentazione fornita nelle tabelle di Stato Patrimoniale 6.1, 6.3 e 6.5.

In relazione alla classificazione per colonna, si ritiene che gli interessi per attività di factoring debbano confluire nell'ambito della voce “Finanziamenti” indistintamente, sia se riferiti ad operazioni effettuate nell'ambito della Legge 52/91 sia per le altre cessioni ex Codice Civile, in quanto non è richiesto un ulteriore dettaglio



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte C: Informazioni sul Conto Economico

Sezione 2 – Commissioni - Voci 30 e 40

2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”

Dettaglio	Totale (T)	Totale (T-1)...
1. operazioni di leasing finanziario 2. operazioni di factoring 3. credito al consumo 4. attività di merchant banking 5. garanzie rilasciate 6. servizi di: – gestione fondi per conto terzi – intermediazione in cambi – distribuzione prodotti – altri 7. servizi di incasso e pagamento 8. servicing in operazioni di cartolarizzazione 9. altre commissioni (da specificare)		
Totale		

Osservazioni

Nella tabella 2.1 si ritiene che le commissioni rivenienti dall'attività di factoring debbano essere separate in maniera coerente con quanto fatto nello Stato Patrimoniale in relazione alla effettuazione delle operazioni ai sensi della L.52/91 ovvero del Codice Civile.

La Commissione ritiene che la voce “operazioni di factoring” accolga le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 52/91 e la voce “altre commissioni” le altre operazioni di cessione di crediti.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.1 – Valore lordo e valore di bilancio

Voce/Valori	Totale (T)			Totale (T-1)		
	Valore lordo	Rettifiche di valore	Valore netto
1. Attività in bonis - esposizioni verso cedenti (pro solvendo) - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro soluto)						
2. Attività deteriorate 2.1 Sofferenze - esposizioni verso cedenti (pro solvendo) - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro soluto) - acquisti al di sotto del valore originario - altre 2.2 Incagli - esposizioni verso cedenti (pro solvendo) - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro soluto) - acquisti al di sotto del valore originario - altre 2.3 Esposizioni Ristrutturate - esposizioni verso cedenti (pro solvendo) - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro soluto) - acquisti al di sotto del valore originario - altre 2.4 Esposizioni Scadute - esposizioni verso cedenti (pro solvendo) - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro soluto) - acquisti al di sotto del valore originario - altre						



Normativa

B.1 – Valore lordo e valore di bilancio (pag. A.2.24)

Figurano nella presente tabella le esposizioni rilevate in bilancio connesse con l'operatività di factoring al lordo e al netto delle rettifiche di valore. Il valore lordo corrisponde al corrispettivo pattuito per l'acquisizione dei crediti (pro-soluto) e all'anticipo erogato al cedente (pro-solvendo). E' prevista la ripartizione delle esposizioni per cedenti (pro-solvendo) e per debitori ceduti (pro-soluto) e per qualità degli attivi (deteriorati e "in bonis").

Nella sottovoce "Esposizioni verso cedenti: cessione di crediti futuri" vanno segnalate le esposizioni connesse con l'operatività di cui all'art. 3 della legge n. 52/91.

Nella sottovoce "Esposizione verso debitori ceduti: acquisti al di sotto del valore nominale" confluiscono i crediti oggetto di cessione per un valore notevolmente inferiore al nominale, a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto, per i quali sono soddisfatte le condizioni per la cancellazione ("derecognition") ai sensi dello IAS 39.

Normativa di vigilanza

- il termine "anticipo" è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring o le "altre cessioni" "pro solvendo";
- il termine "corrispettivo" è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring "pro soluto";
- Nel caso di operazioni di acquisto di crediti "al di sotto del valore nominale" il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

Osservazioni

La tabella B.1 proposta aggiorna la precedente analoga tabella "B.1 – Valori di bilancio", introducendo alcune informazioni di dettaglio che altrimenti si sarebbero perse per l'eliminazione delle precedenti successive tabelle "B.2.1 – Anticipazioni" e "B.2.2 – Corrispettivi".

Non si ritengono sostanzialmente modificati i fenomeni rilevati, ad eccezione della circoscrizione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della L.52/91, di cui si è già detto. Quindi, la tabella B.1. proposta accoglie i valori di bilancio riferiti all'operazione di factoring e cessione crediti; con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo di bilancio (voce 60 - tabelle 6.1, 6.3 e 6.5), distinti fra attività in bonis e attività deteriorate.

Come già detto, nelle attività va indicato:

- nella voce "esposizioni verso cedenti":
 - sottovoce ALTRE - l'anticipo erogato al cedente, per le operazioni che non hanno configurato trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici (i.e, nell'attuale linguaggio, pro solvendo e pro soluto formale) e altre esposizioni verso il cedente connesse al rapporto di factoring (es. le eccedenze rispetto al montecrediti) nonché
 - gli anticipi per crediti futuri;
- nella voce "esposizioni verso debitori ceduti": il corrispettivo pattuito per le operazioni IAS compliant ossia il valore nominale dei crediti per il pro soluto effettivo e il prezzo effettivamente pagato per le altre cessioni factoring (acquisti a titolo definitivo e acquisti sotto al valore nominale).

Le modalità di classificazione nelle voci della presente tabella seguono le regole di determinazione delle attività deteriorate presentate nella sezione "Definizioni".



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.2 – Vita residua delle esposizioni e del “montecrediti”

B.2.1 – Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”

Fasce temporali/Controparti	Anticipi		Montecrediti	
	T	T-1	T	T-1
A vista				
fino a 3 mesi				
oltre 3 mesi fino a 6 mesi				
da 6 mesi a 1 anno				
oltre 1 anno				
durata indeterminata				
Totale				

B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni

Fasce temporali/Controparti	Esposizioni	
	T	T-1
A vista		
fino a 3 mesi		
oltre 3 mesi fino a 6 mesi		
da 6 mesi a 1 anno		
oltre 1 anno		
durata indeterminata		
Totale		

Normativa

B.2 – Vita residua delle esposizioni e del “monte crediti” (pag. A.2.24)

Nella tavola B.2.1 “Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e montecrediti” è riportato il valore di bilancio degli anticipi nonché il valore nominale dei crediti acquistati per operazioni di factoring pro-solvendo (montecrediti), entrambi suddivisi per fasce di vita residua. Le esposizioni ristrutturate vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incagli e le esposizioni scadute deteriorate vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

Nella tavola B.2.2 “Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni” è riportato il valore di bilancio delle esposizioni relative a crediti acquistati per operazioni di factoring pro-soluto, suddiviso per fasce di vita residua. Le esposizioni ristrutturate vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incagli e le esposizioni scadute deteriorate vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.



Normativa di vigilanza

Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni ("write off") operate dall'intermediario (1)(2)) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.

(1) Fa eccezione la voce 52152 "Operazioni di factoring: servizi di incasso" in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

(2) Nel caso di operazioni di acquisto di crediti "al di sotto del valore nominale" il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

Osservazioni

Le tabelle "B.2 – Vita residua delle esposizioni e del "montecrediti" sostituisce le precedenti tabelle "B.3 - Classificazione dei crediti ceduti".

La prima modifica che immediatamente si rileva è relativa alla suddivisione per controparte ceduta, che non è più richiesta.

La ripartizione per tipologia di operazione fra pro soluto e pro solvendo dipende dalle forme tecniche di cessione del credito tenendo conto del riconoscimento ai fini IAS e non della natura giuridica e contrattuale dell'operazione.

Nelle operazioni di factoring pro solvendo (che, incorporano anche il pro soluto non iscritto in bilancio) viene richiesta la ripartizione per vita residua del montecrediti e dell'anticipo, che però è generalmente contrattualmente a vista (la tabella va compilata in base alla durata contrattuale). Formano oggetto di rilevazione tutte le esposizioni verso i cedenti (es. crediti futuri) e non solo quelle che presentano un montecrediti sottostante.

Nelle operazioni di factoring pro soluto (che riguardano il pro soluto effettivo, gli acquisti a titolo definitivo e gli acquisti sotto al nominale) viene richiesta la ripartizione dell'esposizione e non del montecrediti.

Si evidenzia che le attività deteriorate non sono più classificabili, come nelle precedenti istruzioni, nella categoria "durata indeterminata".



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.3 – Dinamica delle rettifiche di valore

Voce	Rettifiche di valore iniziali	Variazioni in aumento			Variazioni in diminuzione				Rettifiche di valore finali
		Rettifiche di valore	Trasferimenti da altro status	Altre variazioni positive	Riprese di valore	Trasferimenti da altro status	Cancellazioni	Altre variazioni negative	
Specifiche su attività deteriorate <i>Esposizioni verso cedenti</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sofferenze - Incagli - Esposizioni Ristrutturate - Esposizioni Scadute <i>Esposizioni verso debitori ceduti</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sofferenze - Incagli - Esposizioni Ristrutturate - Esposizioni Scadute 									
Di portafoglio su altre attività <ul style="list-style-type: none"> - Esposizioni verso cedenti - Esposizioni verso debitori ceduti 									
Totale									

Normativa

B.3 – Dinamica delle rettifiche di valore (pag. A.2.25)

Figurano nella presente tabella le variazioni delle rettifiche di valore (specifiche e di portafoglio) sulle esposizioni verso cedenti e verso debitori ceduti intervenute nell'esercizio nonché il valore delle rettifiche medesime ad inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

Le rettifiche di valore, calcolate sulle esposizioni classificate come deteriorate, vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche, anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

Nelle colonne relative ai "trasferimenti da/ad altro status" vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (bonis, sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute) ad un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni scadute a quelle ristrutturate, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni scadute; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni ristrutturate.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

Osservazioni

Le tabelle B.3, che accoglie le rettifiche di valore di inizio e fine periodo e le variazioni intervenute nell'anno, distinte per specifiche e collettive e ripartite per tipologia di attività, aggiorna la precedente analoga tabella "B.4 – Rettifiche di valore", introducendo un maggior dettaglio per colonna relativo alle variazioni in aumento e in diminuzione.

Il dato dovrebbe consentire la quadratura con tabella B.1 "Valore lordo e valore di bilancio".

Si evidenzia che sulle attività in bonis sono previste le sole rettifiche collettive o di portafoglio e non le rettifiche specifiche.



Si verificasse il caso di effettuare rettifiche specifiche su attività in bonis, sono state suggerite due ipotesi compilative:

- 1) Si includono tali rettifiche nella sezione “rettifiche di portafoglio” su attività in bonis, indicando però in calce alla tabella che gli importi includono rettifiche specifiche.
- 2) Si modifica la tabella aggiungendo, nella sezione “rettifiche specifiche su attività deteriorate” anche la riga per le rettifiche su attività in bonis, tenendo presente però che occorrerà effettuare la stessa variazione anche in vigilanza in quanto la nuova normativa non prevede più la possibilità di indicare svalutazioni specifiche su attività in bonis come è possibile fare con l'attuale normativa.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.4 – Altre informazioni

B.4.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring

Voci	Totale (T)	Totale (T-1)
1. Operazioni pro soluto - di cui: acquisti al di sotto del valore nominale		
2. Operazioni pro solvendo		
Totale		

Normativa

Nella tabella B.4.1 va rilevato il valore nominale dei crediti acquistati nel corso dell'esercizio (turnover) per operazioni di factoring, suddiviso tra operazioni pro-soluto e pro-solvendo.

Normativa di vigilanza

Voce 46386 – TURNOVER

Valore totale dei crediti acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione.

Per le operazioni di factoring, la voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.4.1.

02 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO

Valore nominale dei crediti acquistati pro soluto.

06 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO

Valore nominale dei crediti acquistati pro solvendo.

07 FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Valore di acquisto dei crediti acquistati per un valore al di sotto di quello originario (cfr. voce 52158).

08 FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO

Osservazioni

La tabella B.4.1 modifica la precedente tabella “B.5.1 – Turnover dei crediti ceduti” che accoglie le informazioni relative al turnover factoring, suddivise per tipologia di acquisizione.

Anche se non vengono fornite indicazioni circa la modalità di classificazione dei crediti nelle categorie individuate, Banca d'Italia fornisce l'indicazione generale che per pro soluto si intende quello effettivo e per pro solvendo le restanti operazioni. Si estendono quindi i criteri IAS anche per la compilazione di un dato gestionale e di flusso.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.4 – Altre informazioni

B.4.2 – Servizi di incasso

Voce	Totale (T)	Totale (T-1)
Crediti di cui è stato curato l'incasso nell'esercizio		
Ammontare dei crediti in essere alla data di chiusura dell'esercizio		

Normativa

La tabella B.4.2 ricomprende il valore nominale dei crediti per i quali l'intermediario svolge esclusivamente il servizio di incasso. Va indicato sia l'ammontare dei crediti per i quali l'intermediario ha assunto il compito di curarne l'incasso nel corso dell'esercizio sia l'ammontare dei crediti in essere alla data di chiusura dell'esercizio medesimo per i quali l'intermediario ha assunto il compito di curarne l'incasso.

Normativa di vigilanza

Voce 52152 - OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore (al netto dei rimborsi) risultante dai relativi documenti rappresentativi, dei crediti di terzi per i quali l'ente segnalante svolge il solo servizio di incasso.

Osservazioni

La tabella B.4.2 aggiorna la precedente analoga tabella "B.5.2 – Servizi di solo incasso".

La tabella accoglie l'operatività di solo incasso ossia il servizio di mera gestione e incasso di crediti commerciali, che generalmente si realizza con un contratto di mandato all'incasso, sempre in assenza di erogazione di anticipazioni o corrispettivi al cedente.

Si ritiene quindi che la tabella accolga il valore complessivo dei crediti trasmessi al factor per l'attività del solo servizio d'incasso.

Le nuove indicazioni proposte chiedono di indicare il flusso dei crediti per i quali l'intermediario ha curato l'incasso, a prescindere dall'effettivo incasso.

In sintesi, viene richiesto sia il dato di stock al 31/12 che il dato di turnover dei crediti per i quali si è curato l'incasso e il confronto con l'anno precedente.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.4 – Altre informazioni

B.4.3 – Valore nominale dei contratti di cessione per crediti futuri

Voce	Totale (T)	Totale (T-1)
Flusso dei contratti di acquisto di crediti futuri dell'esercizio		
Ammontare dei contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio		

Normativa

Figura nella tabella B.4.3 il valore nominale dei contratti relativi a cessione di crediti futuri. Vanno indicati sia il valore nominale dei contratti oggetto di cessione nell'esercizio sia il valore nominale dei contratti in essere alla chiusura dell'esercizio medesimo. Qualora l'ammontare dei crediti futuri non è contrattualmente stabilito, andrà indicata una stima del valore complessivo dei medesimi.

Normativa di vigilanza

Voce 52148 - CESSIONE DI CREDITI FUTURI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti futuri acquisiti per operazioni di factoring, così come risulta dai relativi contratti di cessione (art. 3, L. 52/91).

Qualora l'ammontare delle cessioni non sia contrattualmente quantificato, andrà segnalata una stima del valore complessivo dei crediti.

Osservazioni

La tabella B.4.3 aggiorna la precedente analoga tabella "B.5.4 – Valore dei contratti di cessione per crediti futuri".

L'informazione che si ritiene debba essere rilevata qui è il valore complessivo dei contratti relativi a cessioni per crediti futuri, che può essere letta in rapporto all'ammontare delle anticipazioni iscritte a nome del cedente nell'attivo di bilancio. Dove non sia possibile attribuire un valore con certezza, occorre effettuare una stima.

Viene richiesto sia il dato di stock al 31/12 che il dato di turnover e il confronto con l'anno precedente.



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari
Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.4 – Altre informazioni

B.4 – Altre informazioni – informazioni a corredo

Normativa

A corredo delle tabelle va indicato il margine fra il plafond riconosciuto ai clienti e l'importo dei crediti fattorizzati (pro-solvendo) alla data di riferimento del bilancio.

Osservazioni

Si evidenzia l'eliminazione della tabella "B.4.4 – Crediti per factoring assistiti da clausole di mitigazione del rischio" nell'ambito della quale la precedente normativa richiedeva di fornire *"una specifica informativa sui crediti per factoring assistiti da clausole di mitigazione del rischio. Gli importi protetti vanno raggruppati in base a gruppi per quanto possibile omogenei di clausole. In calce alla tabella va resa una sintetica descrizione delle forme di protezione."*



Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari

Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Operazioni	Importo (T)	Importo (T-1)
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a) Banche b) Enti finanziari c) Clientela 2) Garanzie rilasciate di natura commerciale a) Banche b) Enti finanziari c) Clientela 3) Impegni irrevocabili a erogare fondi a) Banche i) a utilizzo certo ii) a utilizzo incerto b) Enti finanziari i) a utilizzo certo ii) a utilizzo incerto c) Clientela i) a utilizzo certo ii) a utilizzo incerto 4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 6) Altri impegni irrevocabili		
Totale		

Normativa

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (pag. A.2.26)

Gli “impegni irrevocabili a erogare fondi” sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, l'importo dei crediti acquistati a fronte di operazioni di factoring, eccedente l'anticipo erogato, il cui pagamento sia assicurato dall'intermediario). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo certo” includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (intermediario che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. “regular way” ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo incerto” includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Osservazioni

La tabella D.1 proposta chiarisce e semplifica notevolmente, rispetto alla precedente formulazione, la fornitura delle informazioni sulle garanzie rilasciate e sugli impegni.



Per le operazioni di factoring, la tabella accoglie gli impegni ad erogare il corrispettivo assunti dal Factor nell'ambito dell'operatività in cui vi è assunzione del rischio di credito.

La normativa non riporta ovviamente la distinzione fra pro soluto effettivo e pro soluto non iscritto visto l'obiettivo di eliminazione dell'ambiguità terminologica e di avvicinamento al bilancio banche.

Tuttavia, tenuto conto che la finalità della tabella è la rappresentazione degli impegni non già esposti "sopra la riga" nello Stato Patrimoniale e che nelle operazioni pro soluto effettivo tale impegno è in realtà un debito verso cedente già espressamente rilevato nel passivo del bilancio (voce 10), si ritiene che la tabella accolga la differenza fra Montecrediti e anticipato nelle operazioni pro soluto che non hanno superato il test per la derecognition e che ora vanno classificate nel pro solvendo, nella misura in cui possono dar luogo a rischi di credito (ossia nella misura in cui le clausole di mitigazione non filtrano il rischio di credito), l'impegno sarà irrevocabile ma incerto nel se e nel quantum. Nella generalità dei casi gli impegni irrevocabili vanno dunque considerati ad utilizzo incerto.

In altre parole, tenuto conto che l'anticipo non erogato nel pro soluto effettivo è un debito già rilevato in bilancio, dalla presente tabella deve emergere l'impegno ad erogare (per la parte di corrispettivo non anticipata) delle operazioni pro soluto non iscritto ossia la differenza fra il Montecrediti pro soluto non iscritto (approvato) e l'anticipato del pro soluto non iscritto (rilevato nell'attivo di bilancio a nome del cedente).

Il margine fra plafond riconosciuto al cedente (fido comunicato alla clientela) e accolto pro soluto effettivo in quanto rappresenta la quota pro soluto ancora utilizzabile ha generalmente natura di impegno revocabile, che nell'attuale versione nella tabella sembra un'informazione non più richiesta.

Tuttavia, in presenza di posizioni deteriorate o di particolari impegni da parte del factor (es. cd fidi "committed"), o comunque, più in generale, di posizioni in cui l'ammontare da erogare è già ragionevolmente definito appare corretto segnalare il relativo ammontare negli impegni irrevocabili ad utilizzo certo.

